



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32111** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 70106** dell'agente contabile **GIRARDI SIMONETTA** - consegnatario di beni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle “Bingo” - reso per il periodo **01.01.2020 -31.12.2020**, depositato in data **18.03.2021**.

Vista la relazione **n. 291/2024** del 9.7.2024 del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.

	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.291/2024 del 09.07.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n.70106 dell’agente contabile GIRARDI SIMONETTA -	
	consegnatario di beni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III	
	Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto –	
	Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle	
	“Bingo” - reso per il periodo 01.01.2020 -31.12.2020 , depositato in data	
	18.03.2021 .	
	Richiamata l’operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 “ <i>Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri</i>	
	<i>delle amministrazioni dello Stato</i> ”, il magistrato rilevava in particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto, sottoscritto dall’agente contabile titolare	
	della gestione, era stato parificato dal Direttore dell’Ufficio dei Monopoli	
	per il Veneto – sezione operativa territoriale di Padova, ed era corredato del	
	visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Venezia. Risultava altresì trasmessa la relazione	
	prevista dall’art. 139, c. 2, C.G.C., attestante la regolarità della gestione e la	
	correttezza di tutti i dati e gli importi riportati nel conto;	
	- sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello analogo a	
	quello previsto dal d.P.R. n.194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era	
	quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come	
	previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C. pur nella specificità della gestione in	
	2	

	esame, non rientrando nella competenza dell'agente contabile la	
	contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti eseguiti dai concessionari	
	gestori delle sale da gioco del "Bingo" ma solo la verifica della correttezza e	
	della tempestività del versamento dell'importo dovuto dal concessionario.	
	2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell'esercizio un passaggio di	
	consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi	
	degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n.	
	254/2002, occorre dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
	procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
	quantità e a valore dei beni inseriti nell'inventario o in altre scritture	
	contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
	consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
	subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
	beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
	eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
	discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l'accertamento dell'esistenza di beni in	
	condizioni di precario uso o mancanti; e) l'allegazione del mod. 130 PGS	
	relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
	osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
	Viceversa, nel caso di specie, non era stato redatto il verbale di passaggio di	
	consegne previsto per legge e in ogni caso l'esistenza di un conto di ultima	
	gestione contenente partite relative a gestioni precedenti del medesimo	
	agente (giacenze di cartelle bingo) rendeva necessaria l'iscrizione a ruolo di	
	udienza ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), C.G.C., dovendosi altresì	
	considerare le criticità attinenti alla procedura seguita nel passaggio di	
	3	

	consegne.	
	3. L’agente contabile non presentava deduzioni difensive.	
	4. All’udienza odierna, assente l’agente contabile, il Pubblico Ministero,	
	tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in	
	merito della giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di	
	irregolarità del conto e per il non discarico dell’agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare il Collegio osserva che sussistono i	
	presupposti di cui all’art. 147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale “E’	
	<i>sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato</i>	
	<i>dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per</i>	
	<i>l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli</i>	
	<i>agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni</i>	
	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti;”.</i>	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente	
	contabile, tanto nell’interesse dell’amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi) quanto nell’interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	6. Ciò premesso, la pur riscontrata regolarità della gestione dal punto di vista	
	formale e sostanziale, come già indicato dal magistrato istruttore del conto,	
	non consente di procedere al discarico dell’agente in ragione del mancato	
	deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta	
	4	

		dall'art. 26 del DPR 254/2002.	
		Secondo tale previsione di legge <i>“In caso di cambiamento del</i>	
		<i>consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla</i>	
		<i>base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle</i>	
		<i>altre scritture previste” e “Il passaggio può avvenire, in situazioni</i>	
		<i>eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve</i>	
		<i>essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la</i>	
		<i>ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi.</i>	
		<i>Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere</i>	
		<i>prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il</i>	
		<i>consegnatario dipende”.</i> Al successivo quinto comma il medesimo art. 26	
		prevede poi che: <i>“Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è</i>	
		<i>dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in</i>	
		<i>condizione d'uso precario nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è</i>	
		<i>effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei</i>	
		<i>conti”.</i>	
		L'adempimento, doveroso, cui concorrono il consegnatario uscente, quello	
		subentrante ed i rappresentanti dell'Amministrazione, come chiaramente	
		delineato dalle norme testé richiamate, non è stato però posto in essere nel	
		caso di specie.	
		7. Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD	
		827/1924) hanno in verità la funzione di perimetrare le gestioni contabili di	
		competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di	
		eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: <i>“La</i>	
		<i>gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del</i>	
		5	

	<i>servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della</i>	
	<i>gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti</i>	
	<i>la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali</i>	
	<i>atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente</i>	
	<i>cessante”). Tuttavia, “Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la</i>	
	<i>consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e</i>	
	<i>Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la</i>	
	<i>responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla</i>	
	<i>gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del</i>	
	<i>successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in</i>	
	<i>virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali</i>	
	<i>deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il</i>	
	<i>momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur.</i>	
	<i>Molise, sent n. 12/2020)” (Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto</i>	
	<i>n.160/2024).</i>	
	<i>È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e</i>	
	<i>provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione,</i>	
	<i>dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di</i>	
	<i>conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del</i>	
	<i>ricevente.</i>	
	<i>Il passaggio da una gestione all'altra, ove correttamente attuato nei termini</i>	
	<i>prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione e imputazione</i>	
	<i>delle responsabilità tra i diversi agenti succeduti nel tempo, a cui è connessa</i>	
	<i>anche l'ineffettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale, secondo</i>	
	<i>quanto previsto dall'art.612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 (“Gli agenti</i>	
	6	

	<i>contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il</i>	
	<i>conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in</i>	
	<i>carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno</i>	
	<i>di essi rende separatamente il conto per periodo della propria gestione”).</i>	
	8. Deve in ultimo osservarsi che nel caso di specie non possono considerarsi	
	dirimenti le indicazioni dell'Amministrazione (secondo la quale si sarebbe	
	ritenuto che l'ulteriore documentazione contabile avrebbe potuto supplire	
	alla mancanza del verbale di consegna), posto che l'adempimento in esame	
	richiede l'intervento, oltre che dell'agente cessante e di quello subentrante,	
	anche di un terzo rappresentante dell'Amministrazione, tenuto quindi a	
	riscontrare fattivamente la correttezza dei dati indicati nel verbale di	
	passaggio di consegne e a non limitarsi a prendere atto solo formalmente di	
	quanto riscontrabile da ulteriore documentazione (art. 26, comma 4, DPR	
	254/2002: “ <i>Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono i rappresentanti</i>	
	<i>degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27”).</i>	
	9. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non possa procedersi	
	all'approvazione del conto giudiziale n. 70106 e al discarico dell'agente	
	contabile GIRARDI SIMONETTA - consegnatario di beni dell'Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia –	
	Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di	
	Padova, addetto alla gestione delle cartelle “Bingo” - reso per il periodo	
	01.01.2020 -31.12.2020 , depositato in data 18.03.2021 .	
	10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non	
	è luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	7	

	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n.32111 del registro di Segreteria	
	dichiara l'irregolarità del conto n.70106 dell'agente contabile GIRARDI	
	SIMONETTA - consegnatario di beni dell'Agenzia delle Dogane e dei	
	Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per	
	il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione	
	delle cartelle “Bingo” - reso per il periodo 01.01.2020 -31.12.2020 ,	
	depositato in data 18.03.2021.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024.	
	Il Giudice relatore Roberto Angioni <i>(firmato digitalmente)</i>	Il Presidente Marta Tonolo <i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 26/11/2024	
	Il Funzionario preposto Nadia Tonolo <i>(firmato digitalmente)</i>	
	8	